

Aviva Protezione Casa e Famiglia



Contratto di Assicurazione
per l'Abitazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

AGGIORNATO AL 01/01/2019

BPB16

Gruppo Aviva



Aviva Protezione Casa e Famiglia

Condizioni di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 del C.C..

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art.1910 C.C..

Art. 3 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società, secondo le modalità previste in Polizza.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C..

Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art.1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora assicurata venisse trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i dieci giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, purché la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art.5 Aggravamento del rischio.

Art. 8 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 ASSISTENZA

La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., tuttavia, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Società ha facoltà di cambiare la struttura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

Art. 13 TUTELA LEGALE

Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

Art. 14 GARANZIE PRESTATE - PACCHETTI

La Società garantisce esclusivamente le garanzie previste dal Pacchetto prescelto dal Contraente, che sono espressamente indicate in Polizza, ciascuna delle quali opera fino alla concorrenza dei massimali/somme assicurate ivi indicati, previsti dalla versione prescelta.

I pacchetti e le versioni disponibili sono meglio descritti all'Art.72 Pacchetti e versioni disponibili.

SEZIONE 1 - GARANZIA INCENDIO E DANNI AL FABBRICATO

Art. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza per sinistro e per ogni anno assicurativo, per i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da:

A) Incendio al Fabbricato:

- a) **incendio, esplosione, implosione o scoppio;**
- b) **guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;

B) Danni al Fabbricato:

- c) **fulmine;**
- d) **caduta e/o urto accidentale di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, **meteoriti o satelliti;**
- e) **onda sonica;**
- f) **urto di veicoli e natanti** non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- g) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatosi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 25 metri da essi;
- h) **eventi atmosferici** quali trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Sono compresi i danni:

- **da sovraccarico di neve** sui tetti o sulle coperture, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve;
- i) **atti vandalici ed eventi sociopolitici** avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine. **Sono esclusi i danni da imbrattamento di tutte le parti esterne dell'abitazione così come indicato nell'art. 20 Esclusioni.**
- j) **acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale, di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, nonché di pluviali e grondaie.

Sono inoltre, comprese:

- **Spese di ricerca e riparazione: la Società rimborsa, con il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 per sinistro**, le spese strettamente necessarie e connesse per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi degli impianti, la cui rottura accidentale ha causato la fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese, necessariamente sostenute a tale scopo, per demolire e ricostruire le parti murarie del fabbricato assicurato e le spese sostenute per sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.
- k) **Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici** da qualunque causa provocati fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. **Restano esclusi i danni da usura o manomissione.**
- l) **caduta di ascensori o montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

C) Spese Aggiuntive

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato, e comunque con un massimo di €10.000,00 per sinistro**, per il danno materiale e diretto per:

- m) le spese necessarie per **demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica o a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro indennizzabile. Non rientrano nel suindicato limite le spese di demolizione, sgombero e trasporto indicate al punto j) in relazione alle sole spese di ricerca e riparazione;
- n) il rimborso delle **spese di alloggio**, sino ad un massimo di **Euro 100,00 al giorno e con il massimo di 30 giorni per sinistro**, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro indennizzabile.

Art. 16 RISCHIO LOCATIVO

Relativamente alle garanzie di cui all'art.15 Oggetto dell'Assicurazione e nei limiti della somma assicurata per la garanzia Incendio e danni al fabbricato, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dal Contraente, anche se con colpa grave, qualora quest'ultimo conduca il Fabbricato assicurato in locazione e si renda civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Art. 17 COLPA GRAVE

In deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, nonché i danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere per Legge.

Art. 18 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato sia corrispondente alle dichiarazioni riportate in Polizza e sottoscritte dal Contraente.

Art. 19 FRANCHIGIA

Ogni indennizzo relativo alle Spese Aggiuntive, di cui al punto C dell'Art.15 Oggetto dell'assicurazione verrà effettuato previa deduzione di un importo di euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'Assicurato.

Art. 20 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI INCENDIO E DANNI AL FABBRICATO

La società non indennizza i danni:

- a) determinati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
- b) determinati da gelo, umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- d) verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe e spostamenti d'aria da questi provocati;
- f) causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- g) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto precedentemente indicato al punto C) Spese Aggiuntive di cui all'art. 15 Oggetto dell'Assicurazione;

- h) limitatamente alle garanzie previste al punto B - i) atti vandalici ed eventi sociopolitici, dall'art. 15 Oggetto dell'Assicurazione:**
- di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
 - di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
 - causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare o abusiva, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo;
 - di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- i) limitatamente alle garanzie previste al punto B - h) eventi atmosferici, dall'art. 15 Oggetto dell'Assicurazione:**
- a baracche in legno o plastica, verande, coperture pressostatiche, serre e installazioni consimili e a quanto in essi riposto, pannelli solari e/o fotovoltaici, lucernari e vetrate non in vetro antisfondamento, camini, insegne, antenne, gazebo, tende da sole, verande e simili installazioni esterne;
 - da grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento;
 - a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, nonché a quanto in essi contenuto;
 - ad enti mobili all'aperto e installazioni esterne quali recinzioni non in muratura;
 - ad alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - da sovraccarico neve all'impermeabilizzazione, a tettoie e a serramenti a meno che il loro danneggiamento non avvenga congiuntamente al crollo totale o parziale del fabbricato, nonché a fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve;
 - da bagnamento all'interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
- j) derivanti da formazione di ruscelli e accumuli esterni di acqua, infiltrazioni e/o insufficiente deflusso di acqua piovana;**
- k) di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- l) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;**
- m) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- n) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto o in occasione di serrata;**
- o) relativamente alla garanzia acqua condotta, sono escluse le spese per ricercare e riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato.**

SEZIONE 2 - GARANZIA INCENDIO E DANNI AL CONTENUTO

Art. 21 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per ogni anno assicurativo, per i danni materiali e diretti causati al Contenuto del Fabbricato indicato in polizza dagli eventi elencati all'art.15 Oggetto dell'Assicurazione – Sezione 1, punto A) e B) con le relative limitazioni; **restano escluse le sole spese di ricerca e riparazione previste al punto B) – j.**

La limitazione indicata all'art.15 Oggetto dell'Assicurazione, punto k) Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, deve intendersi come limite unico e non cumulabile per le garanzie Incendio e Danni al Fabbricato e Incendio e Danni al Contenuto se entrambe operanti.

La Società indennizza le **spese di rifacimento dei documenti** a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza conseguente agli eventi previsti alle lettere A) e B), **ad esclusione dei punti j); k); l); h) per la sola garanzia Sovraccarico neve**, dell'art.15 Oggetto dell'Assicurazione – Sezione 1, **con il limite di Euro 1.500,00 per sinistro.**

C) Spese aggiuntive:

La Società inoltre indennizza, **fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto**, il rimborso delle spese per rimuovere, depositare presso Terzi e ricollocare il contenuto assicurato ed illeso, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile.

Art. 22 COLPA GRAVE

In deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, nonché i danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere per Legge.

Art. 23 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate in polizza e sottoscritte dal Contraente.

Art. 24 FRANCHIGIA

Ogni indennizzo relativo alle Spese Aggiuntive, di cui al punto C) dell'art.21 Oggetto dell'Assicurazione verrà effettuato previa deduzione di un importo di euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'Assicurato.

Art. 25 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI PER LA GARANZIA INCENDIO E DANNI AL CONTENUTO

Vengono applicate tutte le esclusioni previste all'art.20 Esclusioni e delimitazioni per la Garanzia Incendio e Danni al Fabbricato nella Sezione 1 Incendio e Danni al Fabbricato.

SEZIONE 3 - GARANZIA FURTO E RAPINA

Art. 26 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per ogni anno assicurativo, i danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento del contenuto posto nei locali dell'abitazione assicurata e relative dipendenze, in relazione a:

A) Furto, purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- **con rottura o scasso** delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, **purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'art. 28 Operatività dell'assicurazione**, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- **con uso di chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
- **con uso di chiavi vere** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro. L'assicurazione vale sino alle ore 24 del terzo giorno successivo alla denuncia;
- **per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità;
- **attraverso maglie di inferriate fisse** o mobili con rottura del vetro retrostante;
- **durante la presenza nei locali** contenenti le cose assicurate di persone, quando l'autore del furto sia penetrato nei locali ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi.

La Società indennizza altresì i danni verificatisi in occasione di:

B) Rapina, anche se commessa con uso di armi, avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La Società inoltre indennizza:

C) danneggiamenti provocati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di prevenzione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione di furto o della rapina tentati o consumati. **Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per sinistro;**

D) scippo e rapina di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all'esterno dell'abitazione, commessi sull'Assicurato e/o persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo o rapina. **Il danno è indennizzabile sino a Euro 500,00 per sinistro.**

Art. 27 LIMITI DI INDENNIZZO

Della Somma Assicurata, la Società, in caso di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, non pagherà più di:
1) per i soli beni di seguito riportati ovunque riposti:

- 50%** della somma assicurata con un massimo di Euro **7.500,00 per ogni singolo oggetto** per: **gioielli, preziosi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti;**
- 50%** della somma assicurata con un massimo di Euro **7.500,00 per ogni singolo oggetto** per: **pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture** e simili oggetti d'arte, **esclusi i preziosi;**

Tali limiti si intendono abrogati qualora detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato, a condizione che tali difese vengano violate:

- **mediante rottura e/o scasso;**
- **con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;**
- **in occasione di rapina anche se iniziata all'esterno dei locali.**

- 2) **10%** della somma assicurata con un massimo di Euro **1.000,00** complessivi per quanto collocato nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti al Fabbricato assicurato e limitatamente a: **mobilio, arredamento, vestiario e attrezzatura;**
- 3) **10%** della somma assicurata con un massimo di Euro **1.000,00 per denaro.**

Art. 28 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali previsti dal presente articoli non siano operanti durante la presenza in casa dell'Assicurato, dei familiari o di persone conviventi, oppure non siano conformi a quanto su indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato il 50% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 50% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura di cui ai punti a) e b) non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Art. 29 IMPIANTO D'ALLARME GENERICO

In caso di villa o casa unifamiliare, con accesso indipendente dall'esterno dell'abitazione oppure di appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato, il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.

Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora, in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale – oppure disinserito, la Società corrisponderà all'Assicurato il 50% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 50% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 30 SCOPERTO PER LA DIMORA SALTUARIA

In caso di danno indennizzabile occorso nella dimora saltuaria, è applicato lo scoperto del 30% sull'importo liquidato a termini di polizza.

Detto Scoperto non si applica sulla garanzia C) danneggiamenti, di cui all'Art 26 – Oggetto dell'assicurazione.

Art. 31 FRANCHIGIA

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo di euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'Assicurato. Se operanti sia la Franchigia che lo scoperto, l'indennizzo verrà effettuato previa deduzione della percentuale di scoperto con il minimo dell'importo della franchigia.

Art. 32 DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI

In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificati nella misura massima del 50% del danno liquidabile a termini di polizza.

In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 del C.C. senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.

Art. 33 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI PER LA GARANZIA FURTO E RAPINA

Sono esclusi i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- d) agevolati con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi;
- e) ai beni indicati ai punti 1- a) e 3) dell'art. 27 Limiti di Indennizzo che si verifichino nell'abitazione costituente dimora abituale dell'Assicurato nei periodi in cui detti locali non siano abitati da parte dell'Assicurato stesso e/o dei suoi familiari da più di 45 giorni;
- f) ai beni indicati ai punti 1- a) e 3) dell'art. 27 Limiti di Indennizzo che si verifichino nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato nei periodi in cui detti locali non siano abitati da parte dell'Assicurato stesso e/o dei suoi familiari da più di 24 ore;
- g) limitatamente alla garanzia prevista al punto D) dell'art. 26 Oggetto dell'assicurazione – Scippo e rapina, per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne; sono, inoltre, escluse dall'assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.;
- h) indiretti.

SEZIONE 4 - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE CAPOFAMIGLIA

Art. 34 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, nei limiti del massimale indicato in polizza, terrà indenne l'Assicurato inteso come:

- il Contraente, il coniuge convivente od il convivente more-uxorio;
- i componenti il suo nucleo familiare purché conviventi nella medesima ubicazione, i figli minorenni del Contraente/Assicurato, non appartenenti al suo nucleo familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo di affidamento;
- persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza;

di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti accidentali avvenuti nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, è prestata in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo e vale per i danni che si verificano in relazione a:

A) Eventi legati alla proprietà del fabbricato assicurato:

1. Proprietà (per intero o per la quota spettante) del fabbricato assicurato, costituente dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi, i giardini anche con alberi di alto fusto e gli orti;
2. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché vengano effettuati da ditte e/o persone in regola – conformemente agli obblighi previsti dalla Legge – per l'esecuzione degli stessi;
3. proprietà del fabbricato assicurato, qualora lo stesso sia concesso in uso o locazione a terzi, purché specificato in polizza; la garanzia sarà operante alle condizioni di cui all'art. 36 Abitazioni locate a terzi.

B) Eventi legati alla conduzione del Fabbricato assicurato:

4. Conduzione (per intero o per la quota spettante) del fabbricato assicurato, costituente dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi, i giardini anche con alberi di alto fusto e gli orti;
5. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nel Fabbricato assicurato;
6. eventi legati alla conduzione di un fabbricato preso in locazione dall'Assicurato per un periodo temporaneo non superiore a due mesi.

C) Eventi legati alla famiglia:

7. attività domestiche, intendendosi per tali tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
8. attività sportive e del tempo libero ovunque esercitate;
9. proprietà, possesso e/o uso di animali domestici;
10. responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici incluso giardinaggio:
 - ai sensi dell'art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni fino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni da loro sofferti;
 - ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute fino alla data di stipula del presente contratto, cagionati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222;

11. responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici, colf, baby-sitters nonché persone alla pari, non legati all'Assicurato da rapporto di lavoro dipendente o subordinato o ad esso assimilabile, per gli infortuni da loro sofferti. La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari conviventi;
12. Per i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività economiche di terzi o dell'utilizzo di beni di terzi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile in base alla presente sezione, la copertura viene prestata **fino ad un 10% del massimale assicurato**.

L'assicurazione vale inoltre, sempre nel limite del massimale assicurato, per:

13. responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo e di cui l'Assicurato debba rispondere per legge;
14. danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio, scoppio ed esplosione dei locali assicurati;

Art. 35 **FRANCHIGIA**

Il pagamento di ogni sinistro verrà effettuato previa applicazione di una franchigia fissa pari a €150,00.

In deroga a quanto sopra indicato, relativamente agli eventi previsti all'art.34 Oggetto dell'Assicurazione punto C.9, esclusivamente per i danni a cose cagionati dai cani, verrà applicata una franchigia fissa di € 300,00 per ogni sinistro.

Art. 36 **ABITAZIONI LOCATE A TERZI**

A parziale deroga dell'art. 34 – Oggetto dell'assicurazione – lettere A) e B), qualora il fabbricato assicurato sia locato a terzi – come espressamente indicato in polizza – l'assicurazione vale esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di Legge:

- al Contraente, nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio del fabbricato, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;

Il Contraente – nella sua qualità di proprietario del fabbricato – ed il locatario – nella sua qualità di conduttore del medesimo – sono considerati terzi tra loro.

Art. 37 **ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI**

Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie di cui alla presente Sezione:

- **l'Assicurato, come descritto all'art. 34 – Oggetto dell'Assicurazione;**
- **i figli ed i genitori dell'Assicurato come descritto all'art. 34 – Oggetto dell'assicurazione, nonché i familiari con essi conviventi;**
- **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto ai punti 10 e 11 dell'art. 34 – Oggetto dell'Assicurazione;**
- **tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione.**

La garanzia inoltre non è operante per i danni:

1. causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo quanto previsto al punto 13 dell'art. 34 – Oggetto dell'Assicurazione;
2. derivanti da responsabilità del conduttore del Fabbricato nei confronti del proprietario;
3. provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi, o comunque retribuite;
4. alle cose e animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;

5. da furto;
6. derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, velivoli con o senza pilota, nonché di veicoli a motore e di natanti;
7. derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
8. derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
9. derivanti dall'attività della caccia;
10. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
11. derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinati;
12. derivanti da amianto o Crysotile;
13. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
14. derivanti da proprietà e/o uso di animali da sella;
15. derivanti da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del Fabbricato assicurato;
16. verificatesi in occasione di partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal CONI, limitatamente a chi supera i 20 anni di età, e comunque a manifestazioni sportive retribuite;
17. derivanti da pratica del paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
18. verificatesi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamento, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
19. verificatesi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
20. verificatesi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
21. causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
22. derivanti da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
23. derivanti da rigurgito di fognature.

Art. 38 **GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico della Società soltanto se da essa preventivamente autorizzate.

SEZIONE 5 - GARANZIA ASSISTENZA

Art. 39 ASSISTENZA DELL'ABITAZIONE

La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con Sede in Via Santa Maria, 11 – 10122 Torino.

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno:

Dall'Italia chiamando il numero Verde 800 19.69.14
Dall'estero chiamando il numero +39 011.742.56.88
Fax +39 011.742.55.88

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono per essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Art. 40 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per l'abitazione indicata in polizza.

a) invio di un idraulico per emergenza in caso di:

- 1) allagamento o infiltrazione nell'Abitazione propria o in quella dei vicini provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 2) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- 3) mancato scarico delle acque nere negli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

b) invio di un elettricista in caso di:

- 1) mancanza di corrente elettrica in uno o più locali dell'Abitazione;
- 2) guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

c) invio di un fabbro per emergenza in caso di:

- 1) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione;
- 2) scasso di Fissi e Infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione.

Relativamente ai punti a), b) e c), la Società tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino a un massimo di Euro 300,00, restando comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

Sono prestate, inoltre, le seguenti garanzie:

d) spese di albergo:

qualora l'Abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri coperti ai punti **a), b) o c)** del presente articolo, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, la Struttura Organizzativa Blue Assistance provvede alla prenotazione di un albergo sostenendo le spese di pernottamento e di prima colazione, **fino a un massimo per sinistro di Euro 250,00;**

e) rientro anticipato:

qualora l'Assicurato si trovi in viaggio a oltre 50km dal comune di residenza e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punto a), b) o c) del presente articolo, oppure in conseguenza di Furto,

tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa Blue Assistance S.p.A. fornirà a spese della Società, **fino a un massimo complessivo di sinistro di Euro 500,00**, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe). Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa Blue Assistance mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. **La prestazione non opera se l'Assicurato non presenta un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.**

Tutte le assistenze sono prestate non più di due volte nell'annualità assicurativa e non sono fornite nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 41 ESCLUSIONI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

Il diritto alle garanzie assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contratto con la Struttura Organizzativa Blue Assistance S.p.A. al verificarsi del sinistro.

Relativamente alle garanzie descritte nell'art. 39 Oggetto dell'Assicurazione sono inoltre esclusi:

- punto a) 1) e 2): sinistri provocati da rottura, otturazione o guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia dell'Assicurato;
- punto a) 3): tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici;
- punto b) 1): corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o imperizia dell'Assicurato;
- punto b) 2): interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, oppure guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.

Inoltre la garanzia non è operante per i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- causati da guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
- per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;

Sono inoltre esclusi i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 40 Oggetto dell'Assicurazione.

SEZIONE 6 - GARANZIA TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art.164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:



D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di seguito denominata D.A.S. con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – numero verde 800341143 mail sinistri@das.it.

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

Art. 42 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato e del suo nucleo familiare nell'ambito della vita privata.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS;
- di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove di difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita o risolta davanti ad uno o più arbitri;
- **per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 43 ESTENSIONE TERRITORIALE

Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Art. 44 MASSIMALE ASSICURATO

L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva di **€ 10.000,00** per sinistro.

Art. 45 **AMBITO DELLA GARANZIA**

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell' Assicurato e del suo nucleo familiare, nell'ambito della vita privata, qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale relative **ad acquisti di beni o servizi di pertinenza esclusiva dell'Abitazione indicata in polizza;**
- d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale **riguardanti luci, vedute, confini distanze, servitù relative alla proprietà dell'Abitazione indicata in polizza;**
- e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale **riguardanti il contratto di locazione dell'Abitazione indicata in polizza, se l'Assicurato è conduttore dell'immobile.**

Art. 46 **ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI**

La garanzia non comprende:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- materia fiscale e amministrativa;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza;
- operazioni di acquisto, di trasformazione e costruzione di beni immobili;
- controversie contrattuali tra Assicurato - proprietario dell'immobile indicato in polizza - e locatario;
- acquisto di beni mobili registrati;
- controversie e procedimenti relativi a rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Art. 47 **INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui recessione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E FURTO

Art. 48 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso scritto alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dell'art. 1914 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, deve essere inviata alla casella mail sinistri_bpbari@ttycreo.it oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.

L'Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:

SERVIZIO CLIENTI

Numero Verde 800.117.330

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00
(esclusi i festivi)

Art. 49 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.

Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d'indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

Art. 50 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 51 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;**
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli Obblighi in caso di sinistro dell'art. 48;**
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 52 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;**
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.**

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 52 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:

- a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;**
- b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per **gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.****

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 53 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER LA GARANZIA FURTO E RAPINA

L'ammontare del danno è dato dalla differenza dal valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ("valore allo stato d'uso") e il valore di ciò che resta del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 54 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del codice civile "Assicurazione parziale.

Art. 55 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.

Art. 56 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Art. 57 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si farà riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 58 RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 59 RECUPERO DELLE COSE RUBATE (VALIDA SOLO PER SEZIONE FURTO)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

Art. 60 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 61 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, tramite bonifico o assegno bancario, **sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 20 punto a) e dell'art. 33 punto d).**

Art. 62 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Art. 63 ANTICIPO INDENNIZZI

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore a € 20.000,00;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

La Società ha comunque diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo in ogni caso di successiva accertata non indennizzabilità.

Art. 64 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.

Art. 65 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i beni assicurati e l'Assicurato ed il Contraente hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

NORME IN CASO DI SINISTRO DI RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 66 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La denuncia del sinistro deve essere inviata alla casella mail sinistri_bpbari@ttycreo.it oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.

L'Assicurato potrà rivolgersi, per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, al seguente numero verde:

SERVIZIO CLIENTI
Numero Verde 800.117.330
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00
(esclusi i festivi)

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 67 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800.341.143**; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

2. **DENUNCIA SCRITTA**: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

- per posta elettronica a: sinistri@das.it;
- per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica **per il seguito giudiziale**, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 68 FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 69 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS (ai sensi dell'art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa indicati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tale fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.

In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente dell'art.67.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati dal DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione da DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere – i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;
- l'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi;
- in caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito;
- DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 70 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza d'opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

In caso di disaccordo, purché prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 71 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva pertinenza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

PACCHETTI E VERSIONI DISPONIBILI

Art. 72 PACCHETTI E VERSIONI DISPONIBILI

La Società mette a disposizione del Contraente i seguenti Pacchetti opzionabili al momento della sottoscrizione della polizza, ciascuno a sua volta disponibile nelle tre versioni base, advanced e plus.

PACCHETTO 1

GARANZIE	MASSIMALI / SOMME ASSICURATE		
	Base	Advanced	Plus
RC Capofamiglia	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Tutela Legale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Assistenza	Vedi Sezione 5 - Assistenza		

PACCHETTO 2

GARANZIE	MASSIMALI / SOMME ASSICURATE		
	Base	Advanced	Plus
RC Capofamiglia	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Incendio e danni al contenuto	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Tutela Legale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Assistenza	Vedi Sezione 5 - Assistenza		

PACCHETTO 3

GARANZIE	MASSIMALI / SOMME ASSICURATE		
	Base	Advanced	Plus
RC Capofamiglia	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Incendio al fabbricato (*scorporabile)	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00
Danni al fabbricato	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00
Tutela Legale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Assistenza	Vedi Sezione 5 - Assistenza		

* La garanzia Incendio al fabbricato è scorporabile qualora sul medesimo fabbricato sia già operante una polizza incendio e scoppio legata ad un mutuo dell'abitazione.

PACCHETTO 4

GARANZIE	MASSIMALI / SOMME ASSICURATE		
	Base	Advanced	Plus
RC Capofamiglia	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Incendio al fabbricato (*scorporabile)	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00
Danni al fabbricato	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00
Incendio e danni al contenuto	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Tutela Legale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Assistenza	Vedi Sezione 5 - Assistenza		

* La garanzia Incendio al fabbricato è scorporabile qualora sul medesimo fabbricato sia già operante una polizza incendio e scoppio legata ad un mutuo dell'abitazione.

PACCHETTO 5

GARANZIE	MASSIMALI / SOMME ASSICURATE		
	Base	Advanced	Plus
RC Capofamiglia	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Danni al fabbricato	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00
Incendio e danni al contenuto	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Furto e Rapina	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Tutela Legale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Assistenza	Vedi Sezione 5 - Assistenza		

PACCHETTO 6

GARANZIE	MASSIMALI / SOMME ASSICURATE		
	Base	Advanced	Plus
RC Capofamiglia	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Incendio al fabbricato (*scorporabile)	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00
Danni al fabbricato	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00
Incendio e danni al contenuto	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Furto e Rapina	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Tutela Legale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Assistenza	Vedi Sezione 5 - Assistenza		

* La garanzia Incendio al fabbricato è scorporabile qualora sul medesimo fabbricato sia già operante una polizza incendio e scoppio legata ad un mutuo dell'abitazione.

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione

Il Fabbricato descritto in contratto, ad uso abitativo, destinato a Dimora abituale o saltuaria del Contraente, oppure locato a terzi.

Animali domestici

Gatti, pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori), tartarughe, cani.

Appartamento

Fabbricato con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno.

Assicurato

Il soggetto, persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Banca

Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari.

Cassaforte Murata

La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete.

Cassaforte non murata o armadio corazzato

Il mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200Kg. debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

Contenuto

Mobilio, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero purché contenuto nei locali del Fabbricato assicurato e nelle sue **dipendenze**. Sono **esclusi** veicoli a motore, imbarcazioni ed eventuali beni di Terzi.

Contraente

Il soggetto, correntista della Banca, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone, avente residenza nel territorio della Repubblica Italiana.

Dimora abituale

Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Dimora Saltuaria

L'abitazione ubicata nel territorio italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.

Dipendenze

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.

Disabitazione

L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Esplosione

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Fabbricato

L'intera costruzione edile indicata in contratto, compresi opere di fondazione o interrato, fissi ed infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquets, moquettes e simili, nonché le sue dipendenze (quali centrale termica, cantine, box, soffitte, piscine ad uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del Fabbricato e realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono ugualmente compresi installazioni e impianti (elettrici, idrici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del Fabbricato e tutto ciò considerato immobile per natura o destinazione. Qualora sia assicurata una porzione di Fabbricato (ad es. Appartamento in condominio) la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia s'intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. Sono esclusi il valore dell'area, parchi, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, affreschi e statue aventi valore artistico ed è escluso quanto definito come Contenuto.

Familiare convivente

Ogni persona presente nello stato di famiglia del Contraente alla data del sinistro.

Fissi e infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

L'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che resta a carico dell'Assicurato.

Furto

Impossessamento di cose mobili altrui, mediante sottrazione a chi le detiene al fine di trarre profitto per sé e per altri.

Gioielli e Preziosi

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario

Persona giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività, Filiale della Banca.

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché gli interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Materiali incombustibili

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Nucleo familiare

Le persone stabilmente residenti e conviventi con l'assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro.

Polizza

Il documento sottoscritto dal Contraente e da Aviva Italia S.p.A. che prova il contratto di Assicurazione.

Premio

Il costo della polizza assicurativa ovvero l'ammontare dovuto dal Contraente ad Aviva Italia S.p.A..

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale Aviva Italia S.p.A. si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Rapina

Sottrazione di cose mobili altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Risarcimento

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sabotaggio

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Sciacallaggio

Furto, saccheggio di cose di proprietà di persone colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Scippo

Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile ai termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio.

Serramento

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Stillicidio

Lento e costante sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità.

Società

Aviva Italia S.p.A.

Struttura Organizzativa

Struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A., con sede in Via Santa Maria, 11 – 10122 Torino, costituita da: tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Aviva Italia S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Aviva Italia S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Valore a nuovo o di rimpiazzo

Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

Vetro antisfondamento

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

GLOSSARIO GIURIDICO

Arbitrato

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza Stragiudiziale

E' l'attività che viene svolta al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Atti di Volontaria Giurisdizione

Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

Danno Extracontrattuale

E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdruciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., società che gestisce la garanzia Tutela Legale.

Delitto

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

Diritto Civile

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto Penale

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto Illecito

Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

Insorgenza del Sinistro

Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:

- nel **Penale** (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia, non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'**Extracontrattuale** (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel **Contrattuale** (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

Lesioni Personali Colpose (Art.590 Codice Penale)

Commette reato di lesioni personali colpose che, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

Omicidio Colposo (Art.589 Codice Penale)

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

Oneri Fiscali a carico dell'Assicurato

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)

Procedimento Penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norma penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI".

Reato

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Sanzione Amministrativa

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

Spese di Giustizia

Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce diritto Penale).

Spese di Soccombenza

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce diritto Civile).

Spese Peritali

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Transazione

Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza Contrattuale

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN CASO DI NECESSITÀ

ASSISTENZA E INFORMAZIONI SULLA POLIZZA



Per qualsiasi informazione contattare il Numero Verde 800.894.504 dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)

ASSISTENZA E INFORMAZIONI SUI SINISTRI



Per qualsiasi informazione sui sinistri, contattare il Numero Verde 800.117.330 dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)



La documentazione del sinistro può essere inviata alla casella mail sinistri_bpbari@ttycreo.it oppure al fax numero 0362.609954

ASSISTENZA 24h su 24h tutti i giorni dell'anno



Contattare i seguenti recapiti telefonici:
Dall'Italia Numero Verde 800.196.914
Dall'estero N. +39.011.742.56.88

TUTELA LEGALE



Per qualsiasi informazione sui sinistri contattare i seguenti recapiti telefonici:

Dall'Italia Numero Verde 800.341.143
Dall'estero N. +39.045.83.78.901

La documentazione del sinistro può essere inviata alla casella mail sinistri@das.it